



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec:
comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

Ordinanza n. 7 DEL 11/06/26 PROT.

IL SINDACO

Rilevato che , ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilit  agli utenti della strada e la visibilit  della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosit  nelle ore notturne;

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno all'interno dei centri abitati nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche;

Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte dei cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilit ;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse propriet  private oltre il ciglio delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per assicurare la visibilit  necessaria a salvaguardia della pubblica incolumit  e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altres  necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono all'interno dei centri abitati, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle propriet  limitrofe nonch  il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica oltreche di insetti nocivi e fastidiosi;

Visto il vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.);

Visto il vigente Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. 28.10.2002, n. 39;

Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7;

Visti il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico di provvedere a mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonch  ogni altro tipo di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilit  e la sicurezza della circolazione, anche pedonale, assicurando la piena visibilit  e la leggibilit  della segnaletica stradale dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni posti all'interno dei centri abitati nel territorio comunale, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile



COMUNE DI MORRO REATINO

Via Roma n. 19 - RIETI

E- mail: comunemorroreatino@libero.it - pec:
comune@pec.comune.morroreatino.ri.it

Tel. 0746/638031 - Partita IVA 00108310574

... danneggiamento delle proprietà limitrofe nonché il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica oltretutto di insetti nocivi e fastidiosi;

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di canali, fossi e corsi d'acqua di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, provvedere alla potatura o taglio di alberatura che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti, ripristinando ogni irregolarità.

AVVERTE

- L'Osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'anno, in forza della natura delle norme e dei regolamenti sopra indicati;
- In caso di inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione.

DISPONE

La pubblicazione dalla presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.

Contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, oppure in via alternativa, e' ammesso ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

